

RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 1. marzo 1957 concernente l'approvazione del progetto e il sussidiamento delle opere di correzione dei torrenti Faloppia, Roncaglia e Raggio, in territorio dei Comuni di Chiasso, Balerna, Novazzano e Pedrate

(del 28 maggio 1957)

Il messaggio ripresenta al nostro esame la sistemazione dei torrenti Faloppia, Roncaglia e Raggio, che solcano l'estesa pianura situata ad ovest di Chiasso, e la bonifica e il raggruppamento dei terreni del « Pian Faloppia ».

Il Faloppia, il cui bacino imbrifero si trova in gran parte in territorio italiano, è il maggior corso d'acqua di quella piana: esso entra in territorio svizzero in località « Ressiga », scorre verso est costeggiando il piede della collina del Penz, raccoglie le acque dei due torrenti situati in sponda sinistra, Raggio e Roncaglia, che scendono dalle colline di Coldrerio, Novazzano e Balerna, e dopo aver attraversato in sotterraneo il piano ferroviario e parte dell'abitato, sfocia a nord-est di Chiasso nel Breggia.

I tre torrenti in periodi di continue precipitazioni, o di forti temporali, hanno provocato frequenti straripamenti ed inondazioni nella piana, di carattere più o meno paludoso, ed anche nell'abitato di Chiasso.

Lavori di correzione vennero già eseguiti, con il contributo della Confederazione, negli anni 1914 al 1924.

Nel 1930 e nel 1938 vennero presentati dal Cantone due nuovi progetti — approvati e sussidiati dalla Confederazione — concernenti la continuazione verso monte della correzione del Faloppia per circa 1.500 m. e la deviazione del corso inferiore del Roncaglia a partire dalla confluenza con il Raggio. La esecuzione fu sempre, anche per il sopraggiungere della guerra, rimandata.

Negli anni 1940 - 1944 venne posto allo studio il progetto di sistemazione del piano della Faloppia su di un'area di 192 ettari. Presentato nel 1944 prevedeva una spesa di Fr. 1.278.700,— per la sistemazione dei riali Faloppia, Roncaglia e Raggio, nonché la bonifica di dettaglio comprendente la rete dei canali, le opere di drenaggio, la rete stradale ed il raggruppamento dei terreni, con una spesa di Fr. 900.000,—.

Il Consiglio di Stato, con sua risoluzione n. 1322 del 4 marzo 1946, usufruendo dei crediti stanziati durante la guerra per le bonifiche fondiarie *straordinarie*, sussidiava la prevista spesa di Fr. 900.000,— per la bonifica, con il 30 % (cioè con Fr. 270.000,—). Chiesto il sussidio federale, la Confederazione non vi dava seguito perchè essendo terminata la guerra l'opera delle bonifiche fondiarie straordinarie non appariva più necessaria, cosicchè l'esecuzione dell'opera veniva rinviata a più tardi.

Le pratiche vennero riprese nel 1952 ad istanza dei Comuni, dopo che si era verificata la vasta e grave alluvione del novembre 1951.

Sorgeva nel frattempo il problema dell'ampliamento della Stazione ferroviaria di Chiasso, le cui installazioni, com'è noto, non sono più sufficienti a regolare l'intenso e continuo sviluppo del traffico internazionale. Le Ferrovie federali allestivano un vasto progetto che prevede il prolungamento e l'ingrandimento della stazione merci di circa 55 - 60 ettari verso Balerna e la costruzione di un fascio di binari d'arrivo per treni merci, disposto ad arco attraverso la

piana di Balerna, collegato alle Ferrovie italiane con una linea d'accesso, posta in riva destra del Faloppia, lungo il piede della collina del Penz.

La prima fase di lavoro si è già iniziata: essa prevede una spesa di circa 50.000.000,— di franchi.

L'esecuzione di questi nuovi impianti ferroviari comporta non solo le opere indispensabili alla sicurezza della ferrovia ma la sistemazione completa dei corsi d'acqua Faloppia, Roncaglia e Raggio.

Il progetto cantonale venne così elaborato, tenendo presente le necessità delle FFS, e gli interessi di tutti i Comuni interessati. Esso ha avuto l'approvazione delle FFS e dell'Ispettorato federale dei lavori pubblici. Le particolarità tecniche dello stesso sono ampiamente descritte nel messaggio e pertanto ci dispensiamo dal riprodurle.

In breve esso comprende:

- a) la sistemazione dei torrenti Faloppia, Roncaglia e Raggio e dei riali del Penz con una spesa di Fr. 5.650.000,—;
- b) la bonifica dei terreni con il drenaggio, le strade e la sistemazione fondiaria con una spesa di Fr. 750.000,—;
- c) la correzione della strada cantonale Chiasso - Novazzano e delle strade principali di accesso al piano.

Ritenuto che particolarmente le opere di arginatura devono essere eseguite contemporaneamente a quelle per l'ampliamento della stazione di Chiasso, le FF assumeranno la maggior parte delle spese. Infatti dopo trattative con i rappresentanti delle ferrovie, si è arrivati ad un accordo il quale prevede che le ferrovie assumono per intero la maggior spesa determinata dalla presenza dei loro impianti, spesa stimata a 2.250.000,— franchi. Da parte sua il Consiglio federale ha presentato all'Assemblea federale un messaggio per la concessione di un sussidio fino ad un massimo di Fr. 1.020.000,— pari al 30 % delle spese effettive il cui preventivo assomma a Fr. 3.400.000,— (ammontare dei lavori sussidiabili). Di conseguenza la ripartizione della spesa si presenta oggi in modo più favorevole al Cantone (in modifica di quanto esposto a pag. 9 del messaggio) e meglio come segue:

Partecipazione delle FFS.	Fr. 2.250.000,—
Sussidio federale: 30 % di Fr. 3.400.000,—	» 1.020.000,—
Sussidio cantonale: 20 %	» 680.000,—
Spesa residua da ripartire fra enti pubblici e privati includi nel Consorzio	» 1.950.000,—
Totale come al preventivo	Fr. 5.900.000,—

Le FFS. parteciperanno poi ancora quale ente consorziato nella spesa residua con circa Fr. 1.375.000,— mentre il Consorzio assumerà circa Fr. 780.000,— (e non Fr. 900.000,— come è detto nel messaggio). Questa Commissione si augura che in sede di determinazione dei contributi consortili le FFS. abbiano ad essere chiamate ad un maggior contributo.

Su tutta l'opera d'arginatura descritta, sul relativo preventivo di costo, e sulla ripartizione di cui sopra, nulla ha questa Commissione da eccepire, condividendo essa pienamente l'opinione della necessità e dell'urgenza anzi di queste opere.

La bonifica ha invece sollevato qualche perplessità che non si conclude però con un'opposizione. Occorre intanto ricordare che il progetto di bonifica già votato nel 1946 prevedeva una spesa di Fr. 900.000,— che venne sussidiata dal Consiglio di Stato nella misura del 30 % con i crediti straordinari stanziati da questo Gran Consiglio per le migliorie fondiarie straordinarie atte ad aumentare la produzione di derrate alimentari.

Alla Confederazione verrà chiesto un sussidio del 50 % per cui sul preventivo di spesa di Fr. 790.000,— saranno a carico del Consorzio (nel quale sono incluse anche le FFS) Fr. 190.000,—.

La bonifica è anche necessaria come si è potuto constatare dal sopralluogo effettuato dalla Vs. Commissione anche se parte dei terreni, non in misura importante, potranno essere adibiti a scopi industriali. Ma a questo riguardo va sottolineato l'obbligo preciso di rimborso dei sussidi quando i terreni non vengano adibiti a scopi agricoli.

Su quest'opera di bonifica si potrà probabilmente realizzare qualche economia e di ciò rendiamo attenti gli organi responsabili.

Per quanto riguarda la procedura è previsto un consorzio unico per i lavori di arginatura e di bonifica.

Durante la procedura di riconoscimento della pubblica utilità dell'opera ed esposizione dei progetti sono stati, in sede d'audizione, ritirati i 3 ricorsi che contestavano la pubblica utilità di questa o di quell'opera che toccava la proprietà del rispettivo ricorrente. Uno è rimasto per così dire in sospenso o meglio si riteneva come ritirato; invece i ricorrenti, sigg. Eredi Chiesa fu Giuseppe in Chiasso, ritornarono alla carica, per cui il Consiglio di Stato ha preferito sottoporlo all'esame ed alla decisione di questa Commissione con un supplemento al messaggio in data 20 aprile 1957.

I ricorrenti non contestano in sé e per sé la pubblica utilità dell'opera, ma asseriscono che essa sta soprattutto per le FFS e che deve essere estesa a tutto il Comune e non limitata soltanto ai proprietari inclusi nel comprensorio. Al che il Consiglio di Stato giustamente osserva che non solo le ferrovie hanno un interesse all'opera, alla cui spesa partecipano, come si è detto, in forma ingente, ma anche tutti i proprietari inclusi nel perimetro come i ricorrenti, i quali figuravano già iscritti nel vecchio comprensorio di bonifica del Faloppia stabilito nel 1938 e la cui proprietà è situata proprio nel centro del comprensorio. I vantaggi che essa sarà per ritrarre sono evidenti ed incontestabili.

Anche il Comune sarà chiamato a contribuire alle spese nella misura che verrà fissata dal Consorzio nel piano di ammortamento e non si può naturalmente esonerare i proprietari direttamente interessati.

Anche questo ricorso è pertanto da respingere; per cui, concludendo, il decreto legislativo che raccomandiamo alla vostra approvazione dev'essere così completato:

- Art. 2. — Il ricorso dei signori Eredi Chiesa Luigi fu Giuseppe e Chiesa Augusto fu Giuseppe circa la pubblica utilità dell'opera è respinto.
- L'attuale art. 2 diventa art. 3 ed allo stesso si aggiungono le parole «all'istituendo Consorzio» dove si dice: è accordato «all'istituendo Consorzio» un sussidio erariale...
- Gli attuali art. 2 - 3 - 4 - 5 prendono i nri. 3 - 4 - 5 - 6.

Per la Commissione della Gestione:

A. Borella, relatore
Bottani — Caroni — Darani —
Ferretti — Ghisletta — Merlini —
Olgiati — Pagani — Pellegrini A.
— Pellegrini P. — Pelli — Verda

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e il sussidiamento delle opere di correzione dei torrenti Faloppia, Roncaglia e Raggio in territorio dei Comuni di Chiasso, Balerna, Novazzano e Pedrinato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 1. marzo 1957 n. 684 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' approvato il progetto di correzione dei torrenti Faloppia, Roncaglia e Raggio e dei riali del Penz, in territorio dei Comuni di Chiasso, Balerna, Novazzano e Pedrinato, con il relativo preventivo di spesa di Fr. 5.650.000,—.

Art. 2. — Il ricorso dei signori Eredi Chiesa Luigi fu Giuseppe e Chiesa Augusto fu Giuseppe circa la pubblica utilità dell'opera è respinto.

Art. 3. — Si prende atto che le F.F.S. assumono a loro carico il 45 % di Fr. 5.000.000,— pari a Fr. 2.250.000,—
Sulla rimanenza di Fr. 3.400.000,—
è accordato all'istituendo Consorzio un sussidio erariale del 20 % pari a franchi 680.000,—.

Art. 4. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio preventivo 1957 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (voce 9.103.21). Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di prestiti il cui ricavo sarà da iscriverne al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 5. — Sono riservate le decisioni dell'Autorità federale circa la sussidiabilità delle relative spese.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.